

VERBALE DI ACCORDO

Addì 20 luglio 2017, in Roma,

tra

la Società Mercitalia Rail S.r.l. con il supporto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Mobilità,

in relazione a quanto previsto all'ultimo capoverso della lettera x) del punto 2.7.5 dell'art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016 (d'ora in avanti CA FS) le Parti hanno ritenuto necessario l'adozione di ulteriori soluzioni per contribuire al miglioramento dell'efficienza economica ed organizzativa di Mercitalia Rail S.r.l., come di seguito convenute:

1) Servizi con RFR, con durata dell'assenza dalla residenza > 24 ore

In relazione alla flessibilità esigibile prevista alla lettera r) del punto 2.7.5 dell'art. 13 del CA FS, la programmazione dei servizi con tale flessibilità deve tendere all'elaborazione di allacciamenti che prevedano il servizio di ritorno a seguito del RFR, con treni in partenza da uno degli impianti della stessa località di servizio in cui è stato fruito il RFR verso l'impianto di residenza.

A chiarimento di quanto previsto all'ultimo capoverso della lettera r), qualora non sia possibile la realizzazione del servizio di ritorno con le caratteristiche indicate al capoverso precedente, l'attività di condotta potrà essere preceduta e/o seguita da viaggi fuori servizio o da spostamenti di servizio solo se funzionali all'effettuazione di un treno che realizzi la condizione del rientro il prima possibile verso l'impianto di residenza e sempreché l'attività di condotta effettiva programmata, comprensiva dei tempi per le attività accessorie e complementari e di eventuali invii di locomotive isolate ad essa strettamente collegati, sia prevalente nel nastro lavorativo graficato per il servizio di ritorno.

In tutti i casi di cui al presente punto 1) si precisa che, avvenuto il rientro in residenza in uno degli impianti della località di servizio in cui ha sede l'impianto di residenza del personale, al medesimo non potranno essere programmate attività di riserva, traghettamento e invii di locomotive non strettamente collegati al proprio treno.

2) Applicazione flessibilità in gestione

Le flessibilità di orario rese esigibili dal punto 2.7.5 dell'art. 13 del CA FS potranno essere utilizzate anche in gestione operativa.

A tal fine viene definito in 10 (programmazione + gestione) il numero pro-capite di servizi con flessibilità effettuabili nel mese.

I servizi elaborati in regime di flessibilità in gestione operativa dovranno essere comunicati al personale interessato entro il termine del servizio precedente. La Società fornirà con cadenza trimestrale alle RSU e alle Segreterie territoriali delle OO.SS. interessate un prospetto riepilogativo con l'evidenza del dettaglio delle flessibilità programmate nei turni e di quelle effettivamente realizzate.

L'assegnazione al personale di servizi con flessibilità esigibili riprogrammati in gestione operativa dovrà avvenire nel rispetto dei limiti orari e numerici settimanali e mensili previsti dal CCNL Mobilità/Area AF e dal CA FS e delle norme che regolano le variazioni del servizio.

Le flessibilità riprogrammate in gestione operativa con un preavviso inferiore alle 48 ore dall'inizio del servizio determineranno, fermo restando quanto previsto ai successivi punti 3 e 4, il riconoscimento al personale di una indennità di € 8,00, che si aggiunge alle indennità relative alle flessibilità riprogrammate, come definite contrattualmente.

3) Fruizione del pasto

Le parti, nel confermare l'impianto normativo della lettera w) del punto 2.7.5 dell'art. 13 del CA FS, concordano di incrementare da € 7,7 a € 18 il compenso forfettario di cui al 2° e 4° cpv.

4) Flessibilità negoziate a livello territoriale

Al fine di consentire a Mercitalia Rail S.r.l. di conseguire già entro la fine del 2017 il risultato di miglioramento economico e produttivo ipotizzato al momento della stipula degli accordi di rinnovo del CCNL Mobilità/Area AF e del CA FS del 16.12.2016, le Parti convengono di favorire il più possibile la contrattazione territoriale finalizzata a garantire:

a) la programmazione degli ulteriori 2 RFR diurni di cui alla lettera o) del punto 2.7.5 dell'art. 13 del CA FS.

In tali casi la programmabilità di un 2° RFR diurno comporterà il riconoscimento, al personale interessato, di una indennità di € 30,00 e, nel caso venga concordata la programmabilità anche del 3° RFR diurno, per quest'ultimo RFR al personale interessato verrà riconosciuta una indennità di € 50,00;

b) la programmazione, nel mese, del 7° RFR di cui alla lettera q) del punto 2.7.5 dell'art. 13 del CA FS; in tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta una indennità di € 30,00.

Le parti definiranno la progressiva riduzione del numero di agenti privi di turno assegnato incrementando progressivamente le giornate dei turni con fasce di utilizzazione.

La Società Mercitalia Rail informa che, in relazione alle esigenze produttive previste per l'anno 2018, attiverà percorsi di sviluppo verso l'attività di condotta per il personale TPT.

Il presente accordo ha validità temporanea dal 1° agosto 2017 e fino al rinnovo del CCNL Mobilità/Area AF e del CA FS prevedendo comunque un incontro di verifica entro il mese di novembre 2017. Inoltre le Parti confermano l'effettuazione delle verifiche bimestrali di cui alla lettera x) del punto 2.7.5 dell'art. 13 del CA FS.

Per Mercitalia Rail S.r.l.

Per FS Italiane S.p.A.

Per le Organizzazioni sindacali:

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL TAF

FAST Mobilità